

Raffaello Belli, ***VIVERE EGUALI Disabili e
compartecipazione al costo delle prestazioni,***
Milano, (2014)

Abstract - Breve sintesi

Sotto vari profili, in primo luogo l'articolo 3 della Costituzione, l'eguaglianza è il principio supremo dell'ordinamento giuridico, e cioè della Costituzione italiana, della Convenzione dell'Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità e, in buona misura, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tuttavia per realizzare l'eguaglianza è indispensabile basarsi sulla realtà vera della vita concreta. Ad esempio non si realizza certo l'eguaglianza se, ad una persona che sta morendo di fame, le si dà un cucchiaino di acqua. Oppure non si realizza certo l'eguaglianza se, alle cinque del pomeriggio, si manda un assistente per aiutare ad andare a letto una persona con gravi disabilità, che invece vorrebbe vivere pienamente la serata.

Il fatto è che l'attività della Repubblica nei confronti dei disabili si basa sostanzialmente su una falsa immagine. Falsa immagine da un lato di quanto scaturisce dalla normativa sovrastante menzionata qui sopra. Dall'altro su una falsa immagine della realtà concreta della vita dei disabili.

Di solito non vengono tenuti nella dovuta considerazione i diritti fondamentali dei disabili: è uno dei motivi per cui serve a poco spulciare le singole disposizioni senza partire dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Parimenti, il fatto che di solito ci si basi su un'immagine di comodo delle esigenze dei disabili, rende più che mai necessario chiarire quelle che sono veramente le difficoltà incontrate da queste persone.

Sia in nord America che in nord Europa numerosi ricercatori sul tema della disabilità sottolineano l'essenzialità di coinvolgere in maniera determinante i disabili nelle ricerche scientifiche che li riguardano. Il problema è stato ritenuto ben presente nella stesura del volume in oggetto.

Nel volume si fa riferimento principale alla compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali, mentre l'Isee viene menzionato solo in alcuni contesti specifici. Questo perché la vera questione non è tanto l'Isee, che è uno strumento, quanto la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali.

Nel libro si riferisce che alcuni autori criticano la compartecipazione di per sé, ritenendola umiliante per il disabile e/o perché è stata creata per non adempiere al dovere costituzionale di avere un sistema fiscale progressivo, ovvero perché non si vuol combattere l'evasione fiscale.

Il fatto è che con la progressività del sistema fiscale imposta dalla Costituzione, i servizi pubblici devono essere pagati di più con il denaro di chi ha più ricchezza. Viceversa, con la compartecipazione alla spesa, a parità di situazione economica equivalente, spende di più chi ha maggiori necessità assistenziali. Ad esempio, se un disabile ha un Isee ipotetico di € 75.000 e ha necessità di cinque prestazioni assistenziali, potrebbe trovarsi a pagare meno di compartecipazione di un altro disabile, che ha un Isee di € 50.000 e ha necessità di 15 prestazioni assistenziali. Si tratta di un meccanismo che lascia molto perplessi sul piano della legittimità costituzionale.

Nel volume si rileva che secondo alcuni autori la compartecipazione fa parte del welfare liberale, tipico ad esempio degli Stati Uniti, ma estraneo alla Costituzione italiana. Negli stati cosiddetti liberali c'è la filosofia del pensare per sé con pochissima solidarietà fra le persone. Viceversa la Costituzione Italiana è un compromesso fra le forze cosiddette di sinistra e quelle cosiddette cattoliche. Pertanto gli elementi solidaristici sono fortemente presenti sotto molti profili esaminati nel volume. Di conseguenza, se la compartecipazione è uno strumento liberale, è poco compatibile con i valori di fondo presenti nella Costituzione italiana.

Si tenga presente che in questo volume la parola "disabilità" viene utilizzata così come intesa dalla Convenzione Onu sui disabili.

Nel libro si esamina il fatto che in tale Convenzione è accolto in buona misura il "modello sociale della disabilità". Più esattamente viene stabilito che la disabilità dipende da come la società si comporta in relazione alle

menomazioni degli individui. Questo vuol dire che, se la disabilità non è più un fatto del singolo, bensì dipende dalla società, in qualche modo è responsabilità della società.

Finora si riteneva che la disabilità fosse un fatto del singolo individuo, nei confronti della quale è essenziale che la collettività sia solidale, per molti motivi, non ultimo il fatto che la disabilità può capitare a tutti. Però si riteneva comunque che si trattasse di un fatto del singolo individuo. Perciò (a parte, forse, le menomazioni da guerra, da lavoro e altri risarcimenti) la società ha predisposto una serie di indennità, pensioni ecc., che aiutano l'individuo a far fronte alla disabilità. Si tratta però di interventi che compensano solo molto parzialmente la singola persona delle conseguenze negative della disabilità.

Viceversa, poiché la Convenzione Onu tratta di "modello sociale", e quindi la responsabilità è della società, non basta più aiutare il singolo a far fronte alla disabilità, bensì gli devono essere forniti tutti gli aiuti ed i compensi necessari per far sì che egli non sia più disabile e possa vivere come una qualsiasi altra persona. Aiuti e compensi che, in termini giuridici, si chiamano non più indennità, ma risarcimenti.

Se, a seguito della Convenzione dell'Onu sui disabili, si ritiene che la disabilità debba essere risarcita e non indennizzata, né consegue che il disabile deve ricevere una somma di denaro, o l'eventuale equivalente in servizi, pari a tutto ciò che non può fare da sé. Quindi non ha senso che debba partecipare a tale spesa. Insomma, già da questo primo punto di vista, la compartecipazione è illegittima in sé.

Salvo precisare che taluni disabili avrebbero diritto al risarcimento soltanto della disabilità, cioè di ciò che non riescono a fare da sé. Viceversa altri disabili hanno diritto al risarcimento anche della menomazione.

Un punto fondamentale affrontato del libro, è che gran parte delle prestazioni necessarie ai disabili servono non "solo" per la qualità della vita o per esigenze assistenziali, bensì prima di tutto per consentire in concreto l'esercizio dei diritti inviolabili. Dunque, per quanto riguarda molte delle prestazioni

necessarie a chi ha gravi disabilità, in misura nettamente prevalente non si tratta di una questione di welfare, ma di diritti fondamentali.

Infatti l'assistenza personale, l'accessibilità, gli ausili tecnici servono molto spesso, ad esempio, per alzarsi la mattina e per uscire di casa, ma qui si tratta prima di tutto di libertà personale. Parimenti, sempre l'assistenza personale, l'accessibilità, gli ausili tecnici, possono servire per spostarsi nel territorio, ma questa è la libertà di movimento garantita dalla Costituzione. E ancora l'assistenza personale e/o gli ausili tecnici possono servire a leggere un giornale, attività questa strumentale alla libertà inviolabile di manifestare il proprio pensiero. E ancora: le prestazioni menzionate qui sopra possono servire a partecipare alle riunioni di qualsiasi natura (associazioni, partiti, sindacati, ecc...), libertà anche questa garantita dalla Costituzione come fondamentale.

Nel volume si approfondisce allora che l'articolo 2 della Costituzione stabilisce che questi diritti fondamentali sono inviolabili, cioè a dire che il Parlamento non può limitarli mai, nemmeno con la speciale procedura prevista per la revisione della Costituzione. Tuttavia, nella realtà concreta della vita, il Parlamento viola i diritti fondamentali dei disabili quando stanziava risorse insufficienti per erogare ai disabili tutte le prestazioni necessarie a loro per l'esercizio di tali diritti. In tal modo il Parlamento viola la Costituzione perché i diritti fondamentali dei disabili non sono più inviolabili, bensì, di fatto, diventano violabili.

In altre parole una persona normodotata, ad esempio, può uscire di casa quando vuole, a meno che non sia sottoposta ad un provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria o vi siano delle particolarissime ordinanze delle pubbliche autorità. Per capire ancora meglio l'essenzialità dei diritti inviolabili si può pensare al fatto che, la mattina quando si sveglia, perfino un ergastolano ha pienamente il diritto inviolabile ad esercitare in concreto la facoltà di andare in bagno. Viceversa un disabile grave, tanto per rimanere nell'esempio, può concretamente esercitare tale diritto inviolabile soltanto se la Repubblica dedica adeguati finanziamenti in proposito e li eroga in maniera appropriata.

Di conseguenza per quanto riguarda le prestazioni indispensabili ai disabili per il concreto esercizio dei diritti inviolabili, e soltanto per queste prestazioni, non possono essere posti limiti per via dell'insufficienza delle risorse. Perciò, pure sotto questo profilo, sono molto ristretti i margini entro cui la compartecipazione può essere legittima. Ciò perché, per essere legittima, la compartecipazione deve essere messa in modo tale da non limitare le possibilità concrete che i disabili hanno di esercitare i diritti inviolabili.

In altre parole nel libro si discute che, poiché il Parlamento, la Regione, il Comune ecc. non hanno il potere di limitare l'esercizio dei diritti inviolabili da parte di chi è normodotato, ne consegue che questi enti non possono destinare risorse insufficienti ai disabili in modo da limitare in concreto il libero esercizio dei loro diritti inviolabili.

Un altro problema centrale collegato a questo, e trattato nel volume, è che le persone normodotate esercitano liberamente molti dei diritti inviolabili, a meno che la Repubblica non glielo impedisca. Viceversa i disabili gravi possono esercitare in concreto molti di tali diritti soltanto se la Repubblica interviene concretamente e in maniera adeguata.

E nel libro l'esempio fatto poco sopra va esaminato sotto un ulteriore profilo. Il cittadino normodotato vede limitati taluni dei suoi diritti inviolabili soltanto se la Repubblica interviene con provvedimenti, quindi a seguito di un comportamento attivo delle autorità pubbliche (ad esempio l'ordine di carcerazione). Viceversa, per limitare, o negare del tutto, il concreto esercizio dei diritti inviolabili ai disabili gravi, è sufficiente un comportamento omissivo da parte della Repubblica (ad esempio non stanziare i fondi adeguati, oppure non erogarli).

L'esistenza dei due fattori appena menzionati, e cioè l'invulnerabilità dei diritti e la necessità dell'intervento pubblico, pone i disabili in una situazione di concreta inferiorità giuridica difficilmente risolvibile, almeno allo stato attuale dell'evoluzione del diritto. Questa grave inferiorità impone l'adozione di ulteriori cautele prima di arrivare alla legittimità della compartecipazione alla spesa per chi ha gravi disabilità. Si tratta infatti di persone in una situazione di

grave vulnerabilità, sia concreta che giuridica. Per cui è doveroso ricorrere ad ogni cautela prima di adottare un qualsiasi provvedimento fatto in modo da ridurre le possibilità concrete di accedere alle prestazioni a loro destinate.

Per quanto riguarda i due problemi appena menzionati è interessante notare che, nella sua Prefazione, Beniamino Deidda, ha individuato una soluzione nell'articolo 1 della Costituzione. Questo però indica anche un enorme problema giuridico, e cioè che il diritto di per sé ha strumenti giuridici capaci di consentire la vera eguaglianza di chi ha talune difficoltà, ma non di garantirla.

Sempre in tema di diritti fondamentali nel libro si approfondisce che la compartecipazione al costo delle prestazioni, per essere legittima, va predisposta in modo tale da non costringere i disabili gravi a rinunciare a talune prestazioni essenziali. Se queste rinunce dovessero verificarsi, potrebbe anche accadere di trovarsi di fronte a quei trattamenti inumani e degradanti vietati dalla "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali". Per diversi motivi non è affatto detto che potrebbe verificarsi detta violazione di questa Convenzione, però potrebbe succedere che ciò accada. Ed è perciò essenziale che, nel predisporre la compartecipazione, sia prestata molta attenzione a far sì che questa violazione non si verifichi.

Altro elemento sviluppato nel volume è che nell'articolo 2 della Costituzione la solidarietà è inderogabile. Poiché chi ha talune difficoltà è ancora ampiamente costretto a vivere da disabile, questo vuol dire che la solidarietà erogata dalla Repubblica è nettamente insufficiente.

Di conseguenza ne deriva che la compartecipazione alla spesa è legittima soltanto se non riduce in alcuna misura il livello di solidarietà prestato dalla Repubblica. In altre parole, anche sotto il profilo della solidarietà, così come è imposta dalla Costituzione, la compartecipazione è legittima soltanto se non crea ulteriori difficoltà ai disabili. Ovvero, se la compartecipazione crea ulteriori difficoltà alle persone disabili, ne consegue che la Repubblica diminuisce il proprio grado di solidarietà, il che vuol dire che non considera più la solidarietà inderogabile, come imposto invece dall'art. 2 Cost.

Quando si usano queste parole non si vuol affatto dire che per forza di cose la compartecipazione crea sempre ulteriori difficoltà al disabile. Si vuol però dire che non può creare tali ulteriori difficoltà. Di conseguenza, se si guarda veramente la vita concreta dei disabili, sono davvero strettissimi i margini entro cui la compartecipazione può essere legittima.

Nel volume vengono poi esaminati alcuni aspetti dell'eguaglianza. La realizzazione dell'eguaglianza è dovere supremo dell'ordinamento giuridico, e non sarebbe ammesso derogarvi. Per cui, anche sotto questo profilo, la compartecipazione è legittima soltanto nella misura in cui non crea ulteriori difficoltà ai disabili. Ma, se si guarda con competenza ed onestà alla realtà vera della vita dei disabili, è davvero poco verosimile che la compartecipazione possa evitare di creare ulteriori difficoltà ai disabili. E quindi è pochissimo probabile che la compartecipazione sia legittima anche in relazione al comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione. Questo sotto due profili.

Il primo perché è ormai pacifica la giurisprudenza costituzionale secondo cui questo comma è immediatamente precettivo. Quindi, di conseguenza, non possono essere adottati provvedimenti sulla disabilità che non vanno nella direzione di migliorare la vita di queste persone. In ogni caso poi, a prescindere anche dalla precettività, va osservato che viola comunque il co. 2 art. 3 Cost. l'adozione di provvedimenti che peggiorano la vita dei disabili, e quindi vanno nella direzione opposta a quella indicata da tale comma.

Nel libro viene poi esaminato il fatto che il pluralismo è un elemento essenziale della democrazia. Poiché i disabili sono un elemento del pluralismo democratico, sotto questo profilo la compartecipazione è legittima soltanto se non restringe le possibilità concrete che i disabili hanno di vivere pienamente la vita. Cioè a dire che non vi è democrazia se non viene dato adeguato spazio a tutte le minoranze. Ovvero, se si nega lo spazio alle minoranze, non si ha più una democrazia, bensì vi è una dittatura della maggioranza. E non c'è dubbio che i disabili sono una minoranza. Oltre a questo, si tratta di una minoranza che necessita più che mai di consistenti cambiamenti sociali per essere parte attiva nella vita democratica. Per cui sono davvero molto ristretti i margini entro i

quali la compartecipazione può essere imposta ai disabili gravi senza restringere le loro possibilità concrete di vivere la vita in condizione di eguaglianza con gli altri.

Nel libro si esamina il fatto che l'insufficienza delle risorse viene spesso giustificata dal principio del bilanciamento tra diritti di pari importanza. Si dice insomma che le risorse destinate al sociale sono insufficienti perché queste esigenze devono essere bilanciate con altre di pari importanza costituzionale. Solo che, pure sotto questo profilo, la compartecipazione alla spesa, soprattutto per i disabili, risulta difficilmente legittima. Infatti la compartecipazione è stata imposta per far pagare ai disabili una parte del costo dei servizi a loro destinati. Questo però vuol dire che la tutela riservata dalla Costituzione ai disabili viene bilanciata con la volontà di non sradicare l'evasione fiscale e la volontà di effettuare spese per armamenti, esigenze queste che contrastano con precisi precetti costituzionali. Non si può insomma dire che la compartecipazione è giustificata sotto il profilo giuridico quando essa viene imposta perché si destinano risorse pubbliche all'acquisto di armi e non si elimina l'evasione fiscale.

La dignità è stata posta al vertice dell'ordinamento giuridico europeo, e, per altri versi, è sicuramente al vertice dell'ordinamento giuridico italiano. Poiché molte prestazioni sociali sono essenziali per rispettare la dignità delle persone disabili, nel volume se ne conclude che la compartecipazione è legittima soltanto nella misura in cui non incide sulla dignità di queste persone. E, se si adempie al dovere di fare riferimento alla realtà concreta della vita dei disabili, anche sotto questo profilo i margini per la legittimità giuridica della compartecipazione sono davvero ristretti. Viene infatti violata la dignità dei disabili se con la compartecipazione si restringono ulteriormente in concreto le possibilità che loro hanno di accedere alle prestazioni indispensabili per vivere. L'autodeterminazione è un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, sempre che si faccia correttamente riferimento alla Costituzione, ma anche alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alla Convenzione Onu sui Disabili. Di conseguenza la compartecipazione alla spesa

è legittima soltanto nella misura in cui non restringe in concreto le possibilità che i disabili hanno di autodeterminare la propria vita. E qui, se si considerano correttamente quelli che sono i diritti garantiti ai disabili in primo luogo dalla Costituzione, e si considerano veramente le condizioni reali di vita di chi ha gravi disabilità, solo in pochissimi casi è possibile imporre la compartecipazione senza ridurre le possibilità concrete che i disabili hanno di autodeterminare la propria vita.

Nel volume viene ulteriormente esaminato il problema che sarebbe di dubbia legittimità giuridica una norma che intervenisse in materia senza progredire sulla strada del superamento della disabilità. E sembra molto difficile che la compartecipazione possa essere legittima sotto questo ulteriore profilo. Infatti, se si considerano i costi veri della disabilità, è pochissimo probabile che la compartecipazione possa evitare di creare ulteriori difficoltà a chi ha gravi disabilità.

Una volta visti quali sono i veri diritti dei disabili, si tratta dunque di esaminare in concreto, ma veramente in concreto, quali sono le difficoltà che i disabili incontrano per poter vivere. E questo non lo si può fare se ci si basa su una visione della disabilità semplificata, costruita ad arte, per agevolare il compito di chi, a vario titolo, si occupa o vive sulla disabilità.

Un'ulteriore punto centrale del libro è che le difficoltà da superare variano di molto, a seconda di quale tipo di vita si prende a riferimento. Ad esempio, se si prende a riferimento il fatto che un disabile grave italiano va considerato un privilegiato se riesce a vivere un po' meglio di come sopravvive un disabile in un Paese dell'Africa centrale, ne consegue che il disabile italiano deve essere aiutato a superare ben poche difficoltà. E quindi può trattarsi di una via attraverso la quale poter ritenere legittima la compartecipazione.

Viceversa, se si stabilisce, ad esempio, che un disabile grave deve vivere più o meno come una tranquilla persona svedese, allora le difficoltà da superare sono ben maggiori, E quindi sorgono una serie di paletti a delimitare la legittimità della compartecipazione.

Nel lavoro svolto, tra l'altro, si esamina il fatto che in media i disabili sono più poveri della altre persone. A questo va aggiunto che le prestazioni per superare la disabilità sono ampiamente insufficienti. Quindi, se ci si attiene al "modello sociale della disabilità", va rilevato che i disabili compartecipano già, e molto ampiamente, al costo delle prestazioni, che dovrebbero essere fornite dalla Repubblica. In altre parole,, se si fa, fra l'altro, onestamente riferimento all'evasione fiscale e ad altre cose inammissibili, la Repubblica dovrebbe provvedere a tutti i maggiori costi necessari per superare la disabilità. Poiché è ben evidente per la Repubblica copre soltanto una parte di questi maggiori costi, si può sostenere che i disabili gravi compartecipano di già, e in misura molto rilevante, al costo delle prestazioni necessarie a superare la disabilità.

Più in particolare i disabili compartecipano al costo delle prestazioni con i soldi che devono tirare fuori di tasca propria per le prestazioni mancanti e compartecipano anche con le rinunce che devono fare, con i sacrifici che vengono costretti a fare e con l'enorme lavoro assistenziale gratuito al quale la Repubblica costringe i loro familiari.

Dato appunto che i disabili compartecipano di già al costo del superamento della disabilità, pare irragionevole che vengano costretti a compartecipare ulteriormente al costo delle prestazioni.

Per quanto riguarda i maggiori costi, che devono essere sostenuti per superare la disabilità, nel lavoro qui presentato viene prestata ampia attenzione al tema dell'assistenza personale. Talune parti del volume dedicate all'assistente personale, potrebbero essere quelle che susciteranno le maggiori critiche. Si è però ritenuto doveroso non adeguarsi ad inammissibili accomodamenti, ai quali si può essere costretti, ma è essenziale non assuefarsi.

Il fatto è che i disabili gravi hanno diritto a non doversi limitare a sopravvivere, e neanche ad essere costretti ad una vita di serie B. Si è perciò ritenuto di dover chiarire quali sono le difficoltà vere, che le persone con gravi disabilità devono superare per vivere un'esistenza egualmente piena e autodeterminata al pari di quella degli altri. Di conseguenza vengono posti all'attenzione del lettore molti elementi di solito trascurati, fra i quali quelli in tema di assistenza personale.

Il problema dei maggiori costi della disabilità è infatti più grande di quello, spesso centrale, dell'assistenza personale. Sul punto dei maggiori costi della disabilità è stato trovato qualche lavoro in Australia, in Irlanda ed in Inghilterra. Nel volume in oggetto sono stati presi in considerazione molti altri fattori. Ne emerge un quadro della disabilità più realistico di quello che viene trasmesso comunemente. Questo aspetto è centrale perché, senza guardare alla realtà vera della vita dei disabili, è impossibile mirare all'eguaglianza, non è quindi possibile dare attuazione ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Convenzione Onu sui disabili.

Nel volume vengono quindi esaminati tutta una serie di aspetti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'Isee, ed emergono moltissimi aspetti di dubbia costituzionalità. In particolare in tale DPCM non si tengono quasi per niente in considerazione i veri maggiori costi della disabilità. E cioè, in tale DPCM, fra l'altro:

- fra i maggiori costi vengono previste soltanto l'assistenza personale e le spese mediche, trascurando tutti gli altri enormi costi della disabilità;
- vengono considerate quasi soltanto le spese rendicontate. Senza considerare cioè che molte delle maggiori spese per la disabilità sono impossibili da rendicontare. E senza considerare che, dati gli esigui finanziamenti esistenti per l'assistenza personale, la rendicontazione di questa è incompatibile con la piena autodeterminazione di chi ha gravi disabilità. Il fatto è che i finanziamenti, soprattutto per l'assistenza personale, di fatto in Italia sono ampiamente insufficienti. Di conseguenza molti disabili gravi, per poter fare vita indipendente, molto spesso sono costretti a ricorrere a numerosi assistenti che coprono vari buchi nell'arco della giornata. E nel volume viene esaminato il fatto che, in una situazione del genere, per un disabile grave diventa impossibile raccogliere tutte le ricevute e rendicontare tutto;
- viene penalizzato maggiormente chi, a pari disabilità, è costretto a pagare di più di tasca sua perché vive in zone del Paese dove ci sono

meno prestazioni pubbliche, mentre queste persone dovrebbero essere fra le più tutelate;

- a pari difficoltà fisiche-psichiche-mentali-sensoriali vengono penalizzati maggiormente i disabili che, in relazione agli altri componenti della famiglia, hanno un reddito personale inferiore, mentre anche queste persone dovrebbero essere fra le più tutelate;
- non è prevista alcuna detrazione significativa per l'enorme lavoro assistenziale gratuito effettuato dai familiari, il che sotto molti profili sarebbe doverosissimo per rendere la situazione economica veramente equivalente.

Inoltre vi è un notevole e irragionevole, e perciò illegittimo, aggravamento degli oneri burocratici a carico di chi ha gravi disabilità. Nel libro viene esaminato il fatto che questo irragionevole aggravamento non pare compatibile con una serie di principi della Costituzione. Fra l'altro, se è indubbiamente corretto affermare che a tutti i cittadini spetta un alleggerimento di una serie di difficoltà burocratiche, non c'è ombra di dubbio che questo spetta, fra i primi, a coloro che hanno gravi disabilità.

Nel volume, qui in oggetto, si constata che l'illegittimità costituzionale dell'intero Decreto, per la parte che riguarda i disabili, sta nel fatto che l'aver introdotto un nuovo testo normativo senza tener conto dei maggiori costi della disabilità e aggravando gli oneri burocratici a carico di queste persone, contrasta nettamente, se non altro, con gli articoli 2 e 3 della Costituzione e con la Convenzione dell'Onu sui disabili.

Riepilogando da un lato i diritti da rispettare e da realizzare per superare la disabilità e dall'altro i veri costi da sostenere a tal fine, risulta emergere l'illegittimità in sé di tutta l'applicazione della compartecipazione a carico di chi ha gravi disabilità. Quindi dal volume risultano emergere sì forti perplessità sulla legittimità costituzionale di molti aspetti dell'Isee. Ma soprattutto emerge l'illegittimità della compartecipazione nel suo complesso. Illegittimità che si può risolvere, fra l'altro, in due modi.

O si ritiene che, salvo prova contraria, i disabili gravi sono sempre in stato di bisogno, e quindi ad essi non va applicata la compartecipazione. Tra l'altro viene esaminata una sentenza del Corte di Cassazione nella quale in realtà si afferma che, se sono in stato di bisogno, i disabili non devono compartecipare alla spesa. Salvo precisare che in realtà lo stato di bisogno sarebbe non dei disabili, ma della collettività che ha necessità di aiuto per riuscire ad essere equa con tutti i propri membri.

Oppure viene stabilita una franchigia per disabilità grave di numerose centinaia di migliaia di euro. Però in tal caso diventa irragionevole, per altri motivi, sottoporre i disabili gravi alla compartecipazione alla spesa.

Nelle ricerche fatte per svolgere questo lavoro sono emerse una serie di vie di uscita per evitare la compartecipazione in maniera costituzionalmente legittima. Nel volume si è perciò ritenuto opportuno far cenno a talune di queste possibili vie d'uscita.

Tra queste va evidenziato che, in particolar modo dai lavoro preparatori della Convenzione Onu sui disabili, emergono due elementi fondamentali.

Il primo è che è possibile superare la disabilità soltanto conoscendo veramente la realtà concreta della vita di queste persone. E qui ci sono alcuni essenziali collegamenti con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana.

Il secondo elemento è quello già menzionato, secondo cui l'unica via d'uscita sta nella sovranità popolare dell'articolo 1 della Costituzione. Questo punto, che meriterebbe di essere sviluppato, si riconduce pienamente però a quella consapevolezza, che è stata fondamentale nella preparazione della Convenzione dell'Onu sui Disabili.

Cioè a dire non è possibile superare la disabilità, in maniera costituzionalmente legittima, senza la consapevolezza da parte delle persone normodotate. E qui il Censis ha rilevato una fondamentale differenza rispetto ad altri Paesi europei, nel senso che in Italia, più che altrove, il tema della disabilità rimane tra "gli addetti ai lavori".

E, soprattutto, non si può superare la disabilità se non vi è consapevolezza da parte dei disabili.

In appendice al volume vengono esaminati taluni aspetti del contratto di lavoro delle colf, che risultano essere incompatibili con l'autodeterminazione dei disabili e la cui corretta definizione incide in maniera significativa sui costi realmente da affrontare per superare la disabilità. E si cerca quindi anche sotto questo profilo, di definire in modo un po' più completo quelli che sono i veri costi della disabilità.

L'unico contratto collettivo nazionale di lavoro a cui può essere fatto riferimento, in sintesi, per l'assistenza personale a chi ha grave disabilità, prevede la figura della badante e/o altri lavoratori pessimamente pagati, e quindi dotati di poche capacità e/o di poca voglia di lavorare bene. Il tutto configura un trattamento di fatto incompatibile con la tutela che la Costituzione riserva a chi ha gravi disabilità